



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 83 del 15 Aprile 2019

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 9 APRILE 2019)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rene nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - prima sezione assunta -, in data 8 Aprile 2019, nei confronti del Sig Francesco Maria Mariani. Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Mariani la sanzione della inibizione per anni 8 (Otto) a decorrere dall'8 Aprile 2019 con scadenza al 7/4/2027.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A DELL' 11 APRILE 2019)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 15 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2018/2019)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2018/2019, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare delle fasi eliminatorie nazionali Under 17 e Under 15 di Calcio a 5;

- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;



Campionato Regionale di Eccellenza - Trofeo Caffè FADI

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del 2 giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 36 bis comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna comunicazione.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giancarlo DE PEPPA con la partecipazione dell'Avv. Gioacchino GHIRO e dell'Avv. Antonio CONTALDI, e dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 15 Aprile 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C1

GARA: U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO – A.S.D. FUTSAL BRINDISI del 19/01/2019 (Reclamo della società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 14/03/2019 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della reclamante;

effettuati i necessari accertamenti;

ritenuto chela Corte Federale di Appello, con Comunicato Ufficiale n. 88 dell'11 Aprile 2019, in merito al ricorso presentato dalla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO, avverso la declaratoria di illegittimità del trasferimento del calciatore DE SCISCILO FRANCESCO dalla società A.S.D. AQUILE MOLFETTA alla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti del 20/03/2019, ha dichiarato valido tale trasferimento e che, pertanto, il calciatore DE SCISCILO FRANCESCO deve ritenersi in posizione regolare nella gara a margine citata.

P.Q.M.

DELIBERA

- 1) Accogliersi il ricorso presentato dalla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO e, per l'effetto, revocarsi il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della perdita della gara, ripristinando il risultato di 7 – 2 in favore della U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO ottenuto sul campo;
- 2) non addebitarsi la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

GARA: U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO – A.S.D. FUTSAL ANDRIA del 02/02/2019 (Reclamo della società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 14/03/2019 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della reclamante;

effettuati i necessari accertamenti;

ritenuto che la Corte Federale di Appello, con Comunicato Ufficiale n. 88 dell'11 Aprile 2019, in merito al ricorso presentato dalla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO, avverso la declaratoria di illegittimità del trasferimento del calciatore DE SCISCILO FRANCESCO dalla società A.S.D. AQUILE MOLFETTA alla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti del 20/03/2019, ha dichiarato valido tale trasferimento e che, pertanto, il calciatore DE SCISCILO FRANCESCO deve ritenersi in posizione regolare nella gara a margine citata.

P.Q.M.

DELIBERA

- 1) accogliere il ricorso presentato dalla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO e, per l'effetto, revocarsi il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della perdita della gara, ripristinando il risultato di 5 – 2 in favore della U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO ottenuto sul campo;
- 2) non addebitarsi la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

GARA: U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO – A.S.D. FUTSAL MONTE SANT'ANGELO del 09/02/2019 (Reclamo della società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 14/03/2019 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della reclamante;

effettuati i necessari accertamenti;

ritenuto che la Corte Federale di Appello, con Comunicato Ufficiale n. 88 dell'11 Aprile 2019, in merito al ricorso presentato dalla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO, avverso la declaratoria di illegittimità del trasferimento del calciatore DE SCISCILO FRANCESCO dalla società A.S.D. AQUILE MOLFETTA alla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti del 20/03/2019, ha dichiarato valido tale trasferimento e che, pertanto, il calciatore DE SCISCILO FRANCESCO deve ritenersi in posizione regolare nella gara a margine citata.

P.Q.M.

DELIBERA

- 1) accogliere il ricorso presentato dalla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO e, per l'effetto, revocarsi il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della perdita della gara, ripristinando il risultato di 7 – 2 in favore della U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO ottenuto sul campo;
- 2) non addebitarsi la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

GARA: U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO – A.S.D. AZZURRI CONVERSANO del 23/02/2019 (Reclamo della società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 14/03/2019 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della reclamante;

effettuati i necessari accertamenti;

ritenuto che la Corte Federale di Appello, con Comunicato Ufficiale n. 88 dell'11 Aprile 2019, in merito al ricorso presentato dalla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO, avverso la declaratoria di illegittimità del trasferimento del calciatore DE SCISCILO FRANCESCO dalla società A.S.D. AQUILE MOLFETTA alla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti del 20/03/2019, ha dichiarato valido tale trasferimento e che, pertanto, il calciatore DE SCISCILO FRANCESCO deve ritenersi in posizione regolare nella gara a margine citata.

P.Q.M.

DELIBERA

- 1) accogliere il ricorso presentato dalla società U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO e, per l'effetto, revocarsi il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della perdita della gara, ripristinando il risultato di 7 – 4 in favore della U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO ottenuto sul campo;
- 2) non addebitarsi la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

Questo Comitato Regionale accoglie la richiesta di annullamento del tesseramento del seguente calciatore, vincolato con tessera annuale, effettuato per inattività prima dell'inizio del campionato della categoria di appartenenza, d'intesa con la Società (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.990.757	SCARCI KEVIN ANGELO	22/01/2003	10/04/2019	A.S.D. GIOVANI ROSSOBLU

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15/4/2019.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci